



COMUNE DI PETRONA'

(Provincia di CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 41 del Reg. Del 15-06-2022

OGGETTO:	Autorizzazione stipula convenzione con il Comune di Miglierina per l'utilizzo di un funzionario direttivo a scavalco al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di giugno alle ore 17:50, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per determinazione del Sindaco, con la presenza dei sig. :

Bianco Vincenzo	Sindaco	P
Poerio Paolo	Vicesidaco	P
Colosimo Rosa	Assessore	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Tocci Elvira.

Constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza il Sindaco Bianco Vincenzo il quale invita alla discussione sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento ed il regolamento recante la nuova disciplina dell'area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018;

Preso atto della deliberazione della Giunta comunale del comune di Miglierina n. 50 del 13.06.2022, esecutiva, con la quale è stata richiesta a questo Comune la disponibilità a concedere l'autorizzazione ad utilizzare le prestazioni del dipendente Dott. Alessandro Migliazza, istruttore direttivo amministrativo, categoria "D" per 18 ore settimanali e per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 20 giugno 2022;

Visto l'art 53, commi 6 e seguenti, del D. Lgs n. 165/2001 che reca norme, tra l'altro, in materia di autorizzazioni di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza;

Ravvisata l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'anzidetta autorizzazione;

Ritenuto pertanto di autorizzare il dipendente Dott. Alessandro Migliazza, istruttore direttivo amministrativo, categoria "D" - pos. ec. "D3"- a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Miglierina, per 8 ore settimanali e per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 20 giugno 2022;

Precisato:

- che l'utilizzazione dovrà svolgersi secondo la formula dello "scavalco di eccedenza", ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- che il dipendente dott. Alessandro Migliazza ha dato la sua disponibilità a collaborare con il Comune di Miglierina, ricoprendo anche la posizione organizzativa nell'Area Amministrativa;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- la recentissima deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Puglia n. 80/2022, in cui i magistrati contabili affrontano ancora una volta la tematica del cd. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della L. n.311/2004, istituto utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già esaminata da diverse Sezioni regionali di Controllo. Il Collegio, preliminarmente, sottolinea la differenza con la fattispecie del cd. "scavalco condiviso", disciplinata dall'art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, evidenziando che in questa specifica fattispecie il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; mentre nello scavalco "c.d. d'eccedenza" il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza (cfr. Sezione Controllo Regione Molise 105/2016/PAR). Per quanto attiene l'articolazione dell'attività di lavoro, il Collegio osserva che il cosiddetto scavalco d'eccedenza è consentito alle condizioni e nei limiti di seguito specificati: "che l'attività possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore non potendosi superare le 48 ore settimanali il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e deve essere autorizzato dall'ente di appartenenza; deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro, i dipendenti utilizzati possono essere nominati titolari di posizione organizzativa per questi incarichi;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si

accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro” anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs.267/2000;

Dato atto:

- che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 56, comma 1, del D.Lgs.165/2001;
- che il Comune di Miglierina, avendo una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, rientra tra i comuni ai quali è consentito il ricorso all'utilizzazione di personale di altri enti locali al di fuori dell'orario di lavoro, il c.d. scavalco d'eccedenza ex comma 557 della Legge n. 311/2004;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, di incompatibilità - di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta;

Visto l'allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra i due enti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;

di autorizzare il dipendente Dott. Alessandro Migliazza, istruttore direttivo amministrativo, categoria “D” pos. ec. “D3” a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Miglierina, per 8 ore settimanali e per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 20 giugno 2022;

di precisare che l'utilizzazione dovrà svolgersi secondo la formula dello “scavalco di eccedenza”, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, al dipendente interessato e al Comune di Miglierina;

di rendere per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno _____del mese di GIUGNO, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra Il Comune di Miglierina rappresentato dal Sig. Sindaco _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Miglierina, e

Il Comune di Petronà, rappresentato dal Sig. Sindaco _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Petronà,

Viste le seguenti deliberazioni autorizzative della Giunta Comunale :

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
 - l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
 - la recentissima deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Puglia n. 80/2022, in cui i magistrati contabili affrontano ancora una volta la tematica del cd. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della L. n.311/2004, istituito utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già esaminata da diverse Sezioni regionali di Controllo. Il Collegio, preliminarmente, sottolinea la differenza con la fattispecie del cd. "scavalco condiviso", disciplinata dall'art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, evidenziando che in questa specifica fattispecie il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; mentre nello scavalco "c.d. d'eccedenza" il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza (cfr. Sezione Controllo Regione Molise 105/2016/PAR). Per quanto attiene l'articolazione dell'attività di lavoro, il Collegio osserva che il cosiddetto scavalco d'eccedenza è consentito alle condizioni e nei limiti di seguito specificati: "che l'attività possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore non potendosi superare le 48 ore settimanali il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e deve essere autorizzato dall'ente di appartenenza; deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro, i dipendenti utilizzati possono essere nominati titolari di posizione organizzativa per questi incarichi;
 - il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
 - la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs.267/2000;
- Dato atto:
- che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs.165/2001;
 - che il Comune di Miglierina, avendo una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, rientra tra i comuni ai quali è consentito il ricorso all'utilizzazione di personale di altri enti locali al di fuori dell'orario di lavoro, il c.d. scavalco d'eccedenza ex comma 557 della Legge n. 311/2004;

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, di incompatibilità - di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta;

Precisato che l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 prevede che nell'ipotesi di conferimento di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto ivi precisato e specificato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue.

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. l'utilizzo delle prestazioni professionali del funzionario direttivo dipendente di ruolo del Comune di Petronà dott. Alessandro Migliazza, innestando i detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione disciplina l'utilizzazione da parte del Comune di Miglierina del funzionario di che trattasi e, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro. Essa in particolare disciplina l'utilizzazione, da parte del Comune di Miglierina, istruttore direttivo amministrativo in servizio presso il Comune di Petronà, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il Comune di Miglierina e con l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa.

Art. 4 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in via provvisoria in mesi 4 (quattro), per n. 8 ore settimanali, decorrenti dal 20 giugno 2022. E' fatta salva l'eventuale proroga, che dovrà essere preventivamente autorizzata con rilascio di nulla osta e senza necessità di modifica della presente convenzione. Il rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Miglierina dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Petronà, che potrà anche consentire una differente articolazione dello stesso e comunque senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi nel rispetto delle ore settimanali d'obbligo.

Qualora tale articolazione dovesse recare problemi al Comune di Petronà lo stesso comunicherà al Comune di Miglierina la diversa articolazione.

Art. 5. Oneri finanziari.

Il compenso per il lavoro svolto presso il comune di Miglierina verrà corrisposto al dipendente in applicazione del trattamento economico fondamentale percepito presso il Comune di Petronà, proporzionato alle ore effettivamente rese. La retribuzione di posizione eventualmente riconosciuta dal Comune di Miglierina dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del CCNL del 21.5.2018. Ciascun Comune provvederà all'erogazione delle spettanze di propria competenza precisando che ciascun ente curerà i rapporti con gli enti di assistenza e previdenza e versamento dei relativi contributi dovuti e rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 6. Congedo.

I due Enti si impegnano a rispettare le prescrizioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n. 66/2003, recante norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruito dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

I singoli giorni, o periodi continuati di congedo ordinario, saranno autorizzati dal Comune di Petronà, previa intesa con il Comune di Miglierina, al quale verrà comunicata, dall'ufficio personale dell'ente di provenienza, la concessione del congedo, la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Petronà che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Miglierina.

Art. 7 Competenze.

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell' art.5, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art.8 Assunzione incarico di Posizione Organizzativa.

Al funzionario utilizzato cui venga conferito l'incarico di posizione organizzativa sarà riconosciuta (ex art. 17 e segg.ti del CCNL21/05/2018) la retribuzione di posizione nella misura massima e quella di risultato in relazione all'impiego a tempo parziale, riproporzionata in base al tempo di lavoro prestato presso il Comune e, comunque, nei limiti di quanto previsto dall' art.17 del CCNL.

Il Comune di Miglierina ha facoltà di conferire al dipendente utilizzato ogni ulteriore incarico e/o indennità compatibile con il profilo professionale e con la posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza.

ART. 9 Risoluzione.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per dimissioni scritte del dipendente per impossibilità sopraggiunte di proseguire il rapporto di lavoro. Il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione. Le parti danno atto che, per sopraggiunte modifiche normative od organizzative la scadenza della convenzione potrà essere anticipata in qualsiasi momento. La convenzione inoltre potrà essere risolta per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato ad entrambe le amministrazioni, per motivazioni

personali ovvero inerenti le condizioni pattuite. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 10 . Modifiche alla convenzione.

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi Enti. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MIGLIERINA

PER IL COMUNE DI PETRONA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA APROVATA E SOTTOSCRITTA

Sindaco
F.to Bianco Vincenzo

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

Per ESTRATTO CONFORME AL SUO ORIGINALE SI RILASCIAMO COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO.

PETRONA' Lì 16-06-2022 PROT. N. 2547

Addetto alla pubblicazione
Francesco Bianco

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente DELIBERAZIONE viene PUBBLICATA, mediante affissione ALL'ALBO PRETORIO per QUINDICI giorni consecutivi con inizio dal 16-06-2022 al 01-07-2022 come prescritto dal T.U. art. 124 C. 1, D.lgs. N° 267/2000, è TRASMESO ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI con nota in data 16-06-2022- Prot. N. 2547.... (Art. 125 – Del T.U. C.1. D.lgs. N. 267 del 18/08/2000).

Addetto alla pubblicazione
F.to Francesco Bianco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA': (ART. 134 DEL T.U. D.lgs. N° 267/2000).

DIVENUTA E S E C U T I V A IN DATA: 26-06-2022.

- a) per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
- b) in quanto dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell' art. 134, C. .

Petronà, lì 26-06-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci